

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3522/88 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 novembre 1988**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2635/88 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto all'utilizzazione di mosto di uve concentrato nell'alimentazione degli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 45, paragrafo 9,

considerando che occorre correggere un errore materiale verificatosi al momento dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2635/88 della Commissione<sup>(3)</sup> e precisare che si tratta della prova dell'utilizzazione conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione<sup>(4)</sup> e non della prova dell'avvenuta denaturazione che è fornita dall'esemplare di controllo TS;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2635/88, la parola «denaturazione» è sostituita dalla parola «utilizzazione».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 269 del 29. 9. 1988, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 236 del 26. 8. 1988, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.